



**COMUNE DI SAN BUONO**  
Provincia di Chieti

- ORIGINALE -

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 12**

**Seduta del 04-03-2022**

OGGETTO:

**Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2022/2024**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro** del mese di **marzo**, alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze della sede comunale suddetta, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L.17 marzo 2020, n.18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n. 2 del 25.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello per questo argomento risultano:

		Presente/Assente
<b>ZERRA NICOLA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>RANNI MARIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CERICOLA FRANCA PAOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

**TOTALE PRESENTI: 2**

**TOTALE ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune, Sig. Devillanova Gianpiero, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZERRA NICOLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che :

- a) Il Sindaco e gli assessori sono stati contemporaneamente collegati in videoconferenza dalla sede comunale;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- c) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta in esame, avente il medesimo oggetto suindicato e nel testo entro trascritto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

RITENUTA la proposta in esame meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi,

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel seguito riportata, con ogni più opportuna conseguenza di legge.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione resa con voti palesi favorevoli unanimi,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a mente delle previsioni di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Premesso** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

#### **Richiamati:**

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, a norma del quale le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari."*;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che vieta alle Amministrazioni pubbliche, che non procedono alla ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

**Visto** l'art. 6 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D.L.gs 25 maggio 2017, n. 75, a norma del quale le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;

**Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 27.7.2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;

#### **Evidenziato che:**

- le richiamate linee di indirizzo sanciscono il superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (nel caso di specie art. 1, commi 557, della L. n. 296/2006, spesa media triennio 2011/2013);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- la possibilità di coprire i posti vacanti è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli enti locali;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve contenere l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

**Atteso** che per il Comune di San Buono, sulla scorta dei dati finanziari definiti come risultanti dai documenti contabili approvati ed esecutivi, il valore medio della spesa di personale calcolata come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della L. 296/2006, per il triennio 2011/2013 è consolidata in € 211.974,52 (al netto delle componenti escluse) e che tale valore rappresenta la spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

**Preso atto** che la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali è stata radicalmente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, secondo una prospettiva di superamento delle regole basate sul principio del turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

**Visto**, in particolare, l'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 58/2019, recante *"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria"*, con il quale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 160/2019 (cd. Legge di bilancio 2020), viene stabilito *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi*

*tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato...”;*

**Visto** il DM 17 marzo 2020 recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

**Vista** altresì la “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**Dato atto** che in tale circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

**Dato atto** che questo Comune rientra nella fascia demografica degli enti con popolazione fino a 999 abitanti (fascia A art. 3 del DPCM 17.03.2020) per la quale è individuato il valore soglia del 29,50%.

**Esaminati** i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 30,96% (allegato “**A**”);

**Preso atto** che il Comune si pone al di sopra del primo “valore soglia” di virtuosità secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite (valore di rientro) indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 17.03.2020 “*I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato*”;

**Ricordato**, per quanto concerne le assunzioni con forme flessibili di lavoro, che la disciplina di riferimento, recata dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, prevede in sintesi quanto segue:

- è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;
- per gli enti locali è consentito il superamento del limite predetto per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio;

- *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”*;

- sono escluse dalle limitazioni anzidette le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che il Comune di San Buono, in ossequio alle indicazioni contenute nelle deliberazioni n. 1/2017 e n. 15/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ha provveduto, con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 19.11.2019, a determinare il limite di spesa per lavoro flessibile in € 23.400,00;

**Ritenuto** opportuno riservarsi, allo stato, ogni determinazione in merito al ricorso ad assunzioni a tempo determinato in forza delle disposizioni innanzi citate;

**Ritenuto** necessario procedere all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024 , allegato sub lett. “B”, e del relativo piano occupazionale 2022, allegato sub “C” alla presente delibera, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, dando atto tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

**Visto** il prospetto della dotazione organica dell’Ente, dettagliato nell’allegato sub“C” ;

**Dato atto** dell’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come attestato con propria precedente deliberazione n. 4 del 03.02.2022 ad oggetto “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale – Anno 2022”, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Dato atto** che questo Ente:

- rispetta il limite di cui all’articolo 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006 e ss. relativo al contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, così come dettagliato nell’allegato **sub “D”**;

- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, non ha mai dichiarato il dissesto, né emergono situazioni di squilibrio finanziario dall’ultimo rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2020;

- non è soggetto all’applicazione delle quote di riserva in materia di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- non ha in corso percorsi di stabilizzazione lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

**Evidenziato** che prima di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale l’Ente dovrà verificare il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- invio del Piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero (art. 33 D.Lgs. n. 165/2001);
- adozione del Piano triennale delle azioni positive (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006);
- adozione del Piano della performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009) unificato ai sensi dell’art. 169-comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, nel Piano esecutivo di gestione;
- rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016);
- rispetto degli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);
- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 D.Lgs. n. 267/2000);

**Richiamato**, in relazione alle modalità di reclutamento del personale, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001;

**Precisato** che prima di dare avvio ad eventuali procedure di assunzione di personale occorre esperire la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 mentre, con riferimento alla mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, stante la sua facoltatività fino al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019, si valuterà volta a volta l'opportunità di darvi corso;

**Visto** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**Acquisito** il verbale, allegato al presente atto, con cui il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area economica finanziaria;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**PROPONE**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;
2. **di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 30,96% come da allegato sub "A", determinando la collocazione del Comune nella "seconda fascia" di virtuosità;
3. **di approvare** il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024, come da allegato sub "B" alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
4. **di approvare** la dotazione organica dell'Ente, come da allegato sub "C";
5. **di dare atto** che la spesa relativa al presente piano trova copertura nei capitoli destinati alla spesa di personale sul redigendo bilancio d'esercizio 2022/2024;
6. **di accertare** che il Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale, come da allegato sub "D";
7. **di dare atto infine** che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
  - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 - 557bis - 557ter della Legge 296/2006;
  - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
  - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2021, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;

- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
  - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2 lett. c. del D.L. 66/2014);
8. **di autorizzare** per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
  9. **di precisare** che la programmazione triennale potrà essere modificata o integrata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
  10. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
  11. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
  12. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
  13. **di demandare** al Responsabile dell'Area economica finanziaria tutti gli adempimenti connessi e consequenziali per l'attuazione del presente provvedimento;
  14. **di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

---

PARERE in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole (come espresso sulla proposta in data 25-02-2022).  
Il Responsabile del Servizio  
Vitulli Giuseppina

\* \* \*

PARERE in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole (come espresso sulla proposta in data 25-02-2022).  
Il Responsabile del Servizio  
Vitulli Giuseppina

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
ZERRA NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Devillanova Gianpiero

---

### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico di questo Comune ([www.comune.sanbuono.ch.it](http://www.comune.sanbuono.ch.it)) per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 (pubblicazione n. 99);
- viene trasmessa con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari con nota Prot. n. 965 del 11-03-2022.

San Buono, li 11-03-2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
**ANTONIO GHIANNI**

---

### **ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo Deliberante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

San Buono, li 11-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Devillanova Gianpiero

---

# CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI COMUNE DI SAN BUONO

ALLEGATO A)

## Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4

Popolazione	868
Fascia di riferimento	<b>A</b>
Valore 1° soglia	<b>29,5%</b>
Valore 2° soglia	<b>33,5%</b>

## Step 2 - CALCOLO RAPPORTO

(cfr. Circolare Funz. Pubbl. 13 maggio 2020)

### SPESE DI PERSONALE

Redditi da lavoro dipendente  
Somministrazione  
Quota LSU in carico all'ente  
Collaborazioni coordinate e a progetto  
Altre forme di lavoro flessibile

	Cod. Piano dei conti integrato
220.489,94	U.1.01.00.00.000
	U.1.03.02.12.001
	U.1.03.02.12.002
	U.1.03.02.12.003
	U.1.03.02.12.999
<b>220.489,94</b>	

### ENTRATE CORRENTI

Entrate rendiconto anno 2020 727.063,32  
Entrate rendiconto anno 2019 699.778,71  
Entrate rendiconto anno 2018 754.114,05  
Media **726.985,36**  
Fondo crediti dubbia esigibilità 2020 14.819,73

ENTRATE DA CONSIDERARE **712.165,63**

Rapporto

**30,96%**

# COMUNE DI SAN BUONO

## PROVINCIA DI CHIETI

### ALLEGATO B)

### PIANO OCCUPAZIONALE DELLE ASSUNZIONI TRIENNIO 2022/2024

Allegato B) alla delibera di G. C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **ANNO 2022**

Nessuna assunzione prevista.

#### **ANNO 2023**

Nessuna assunzione prevista.

#### **ANNO 2024**

Nessuna assunzione prevista.

# COMUNE DI SAN BUONO

ALLEGATO C)

Delibera di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022/2024

## DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.	PROFILO PROFESSIONALE	Coperto	Da coprire	Cessazione prevista	Totale al 31.12.2022	FULLTIME/ PART TIME	note
C	Istruttore direttivo amministrativo economico finanziario	1	-	-	1	PT 83,33%	
D	Istruttore direttivo tecnico	1	-	-	1	PT 50%	
C	Istruttore amministrativo	1	-	-	1	FT	
C	Istruttore di vigilanza	1	-	-	1	PT50%	
B	Esecutore tecnico - operaio	1	-	-	1	FT	
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		

## Comune di San Buono (Prov. Chieti)

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

### VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2022 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2022 <sup>1</sup>		
			Spese già contratte <sup>2</sup>	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
<b>A SOMMARE</b>					
1	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo indeterminato</b> , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 138.100,41	€	€ 138.100,41
2	Retribuzioni lorde personale a <b>tempo determinato</b>	Int. 01	€	€	€
3	<b>Collaborazioni coordinate e continuative</b>	Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art.	€	€	€
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro	1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€	€	€
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€	€	€
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€	€	€
9	Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro		€	€	€
10	Oneri contributivi a carico ente		€ 38.629,64	€	€ 38.629,64
11	Spese per la previdenza e l'assistenza delle forze di P.M. e per i progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del Codice della strada		€	€	€
12	IRAP	Int. 07	€ 11.738,68	€	€ 11.738,60
13	Oneri per lavoratori socialmente utili		€	€	€
14	Buoni pasto		€ 1700,00	€	€ 1700,00
15	Assegno nucleo familiare		€ 517,16	€	€ 517,16
16	Spese per equo indennizzo		€	€	€

<sup>1</sup> Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2022.

<sup>2</sup> Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte con decorrenza 1° gennaio 2022.

17	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€	€	€
18	Altro (MISSIONE, FORMAZIONE, DIRITTI SEGRETRIA ECC)		€ 4.400,00	€	€ 4.400,00
19	<b>A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18)</b>		€ 195.085,89	€	€ 195.085,89

N.D.	Voce	Rif. al bilancio / Rif. normativo	Spesa ANNO 2022 <sup>3</sup>		
			Spese già contratte <sup>4</sup>	Nuove spese programmate	TOTALE
			(1)	(2)	(1 + 2)
<b>A DETRARRE</b>					
1	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni	Circ. RGS 9/06	€	€	€
2	Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€	€	€
3	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€	€	€
4	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati e/o altri Enti (ECAD)		€	€	€
5	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		€	€	€
6	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 2601,57	€	€ 2601,57
7	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 3.000,00	€	€ 3.000,00
8	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 500,00	€	€ 500,00
9	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 500,00	€	€ 500,00
10	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€	€	€
11	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€	€	€
12	Assegno nucleo familiare		€ 517,16	€	€ 517,16
13	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato		€	€	€
14	Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007 <sup>5</sup>		€	€	€

<sup>3</sup> Vanno indicate tutte le somme previste sul bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2022.

<sup>4</sup> Vanno indicate tutte le somme già impegnate sul bilancio per effetto di personale assunto e obbligazioni già contratte alla data del 1° gennaio 2022.

<sup>5</sup> **120.** All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

15	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circ. Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		€	€	€
16	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012 <sup>6</sup>		€	€	€
17		<b>B) TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 1 a 15)</b>	€ 7.188,73	€	€ 7.118,73
18		<b>C) SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (A - B)</b>			€ 187.967,16
19		<b>D) LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013</b>			€ 211.974,52
20		<b>E) SALDO POSITIVO / NEGATIVO</b>			€ 24.007,36

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Giuseppina Vitulli

<sup>6</sup> **8.** Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.

**8-bis.** I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

**9.** Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.